

TRAMITE S.U.A.P. A:

- ILL.MO SIG. SINDACO DEL COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO - Uff. Edilizia Privata/Urbanistica

Oggetto: Pratica prevenzione incendi: da attribuire

Impianto di distribuzione carburanti sito in:

PALAZZOLO SULL'OGGIO (BS) – S.P. n. 99 km. 0+515 l.s.

Richiesta attestazione ai sensi dell' art. 3 D.P.R. 24.10.2003 n.340.

La scrivente Società LUNIKGAS S.p.A. con sede in Cologne (BS) Via Brescia n. 42,
Reg. Imprese e C.F. 01572100178 - P.I. 00638410985 - Capitale Sociale Euro 2.000.000,00
i.v. iscritta alla C.C.I.A.A. di Brescia: R.E.A. n. 247810, in persona del Legale
Rappresentante Savino Chiari, qui domiciliato per la carica,

CHIEDE

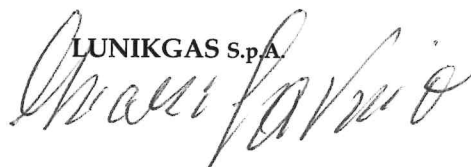
dichiarazione a firma del Sindaco nella quale si attesti che l'area prescelta per
l'installazione dell'impianto di distribuzione stradale di gpl per autotrazione,
contraddistinta al N.C.T. del Comune di Palazzolo sull'Oglio al fg. 5 – mapp. 130, 144,
145

NON RICADE

- in alcuna delle ubicazioni vietate ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 24.10.2003 n. 340, che si
allega in copia, per gli impianti di distribuzione di GPL.

Con osservanza.

Cologne, 02/04/2024

LUNIKGAS S.p.A.


All.: - n. 1 copia art. 3 D.P.R. 24.10.2003 n. 340;

- n. 1 copia estratto mappa che comprende fg. 5 mapp. 130, 144, 145;

- n. 1 copia estratto P.G.T.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

24 ottobre 2003, n.340

Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti
di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4-12-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, sugli oli minerali e carburanti, in relazione all'articolo 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170, sui distributori automatici di carburanti e all'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di riempimento dei gas di petrolio liquefatto;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto l'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Visto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, che approva il regolamento di prevenzione incendi;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come modificato dal decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346;

Ritenuto di dover modificare ed aggiornare la vigente normativa di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 25 agosto 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2003;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli impianti di nuova realizzazione, disciplinati al Titolo II dell'allegato A che forma parte integrante del presente regolamento. Sono equiparati a questi ultimi gli impianti esistenti in caso di potenziamento della capacità complessiva oltre 30 m³.

2. Gli impianti esistenti, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 m³, devono essere adeguati a quanto previsto al Titolo III dell'allegato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Qualora detti impianti siano oggetto di potenziamenti e/o ristrutturazioni, gli adeguamenti di cui al Titolo III dovranno essere realizzati contestualmente ai suddetti lavori di modifica. Le disposizioni di esercizio, di cui al punto 15 dell'allegato A, devono essere rispettate dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2.

Obiettivi

Le fini della prevenzione degli incendi, allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvezza delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, gli impianti di distribuzione stradale di gas per autotrazione sono realizzati e gestiti secondo la regola tecnica di cui all'allegato A, in modo da perseguire i seguenti obiettivi:

- minimizzare le cause di rilascio accidentale di g.p.l., di incendio e di esplosione;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o locali contigui all'impianto;
- ridurre la frequenza delle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi, contribuendo in tal modo a ridurre il traffico stradale di merci pericolose;
- permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3

Ubicazione dell'impianto

Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione non possono essere:

- nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato a norma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n° 765, quando, nell'uno e nell'altro caso, la densità della edificazione esistente, nel raggio di duecento metri dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto, come definiti al punto 3 dell'allegato al presente decreto, e dall'area di sosta dell'autocisterna, risulti superiore a tre metri cubi per metro quadrato;
- nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano indicate nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilità superiore a tre metri cubi per metro quadrato;
- nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.

La rispondenza dell'area prescelta per l'installazione dell'impianto alle caratteristiche urbanistiche della zona, deve essere attestata dal sindaco o comprovata da perizia giurata a firma di professionista, iscritto al relativo albo professionale, competente per la sottoscrizione del progetto dell'impianto medesimo.

D. P.R. 12 gennaio 1971 n° 208 per le parti non abrogate

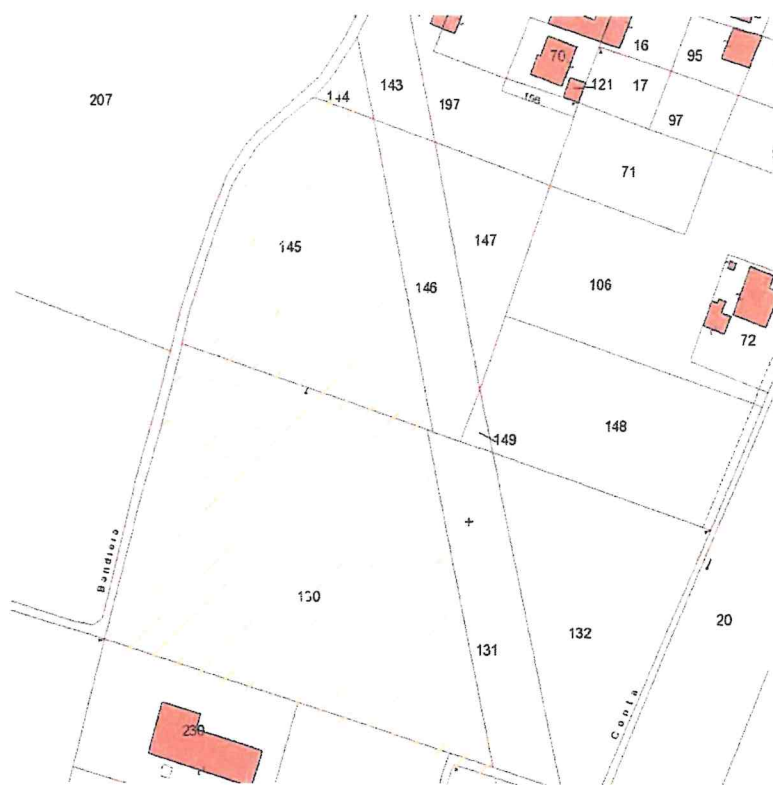
Articolo 30

Impianti nell'ambito del demanio marittimo e dei porti

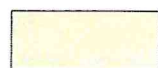
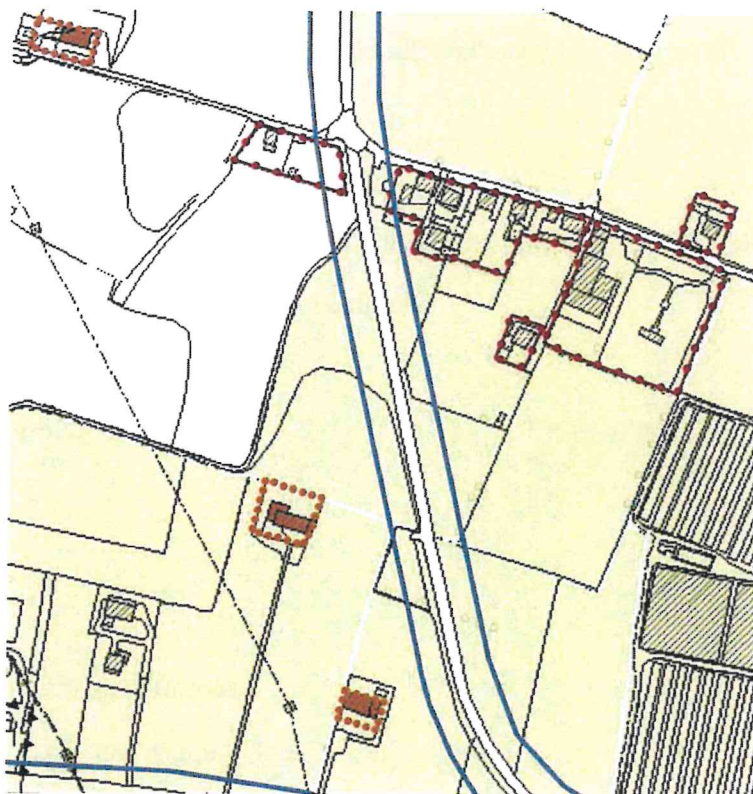
Per gli impianti da installare nell'ambito del demanio marittimo oltre alle norme del presente decreto, si applicano anche le norme del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione

L'installazione degli impianti in ambito portuale è subordinata anche al nulla osta delle autorità portuali

Per gli impianti che sorgono in prossimità del demanio marittimo la circostanza che sono venute a mancare le distanze di sicurezza prescritte dagli artt. 24 e 25 viene accerciata ai sensi degli artt. 26 e 28 anche dall'autorità marittima



ESTRATTO MAPPA
fog. 5 mapp. 130, 144, 145



E2

Aree agricole di salvaguardia

ESTRATTO PGT